



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n° 1 – Sale - Cap. 15045

sale@cert.ruparpiemonte.it

tel. 0131/84178– fax 0131/828288

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE LOCALE

PER IL PAESAGGIO

Approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 19/05/2017.

Modificato con delibera di Consiglio Unione n. 24 del 29/10/2018.

Modificato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 20/04/2020.

Articolo 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. E' istituita la Commissione Locale per il Paesaggio per l'Unione Terre di Fiume", ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Molino dei Torti e Sale, facenti parte dell'Unione Terre di Fiume".
3. A seguito di specifiche e successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche ad altri Comuni uniti in Convenzione, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento.
4. Le sedute della Commissione si svolgono presso il Comune di SALE, sede legale dell'Unione "Terre di Fiume".

Articolo 2 – Competenze della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle richieste di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr. 32 e nel rispetto della procedura stabilita dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, nr.42 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 01 dicembre 2008, nr.32 è demandata alla Commissione Locale per il Paesaggio anche l'espressione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 49, comma sette, della Legge Regionale 05 dicembre 1977 nr. 56.
3. Non è competenza della Commissione l'espressione dei pareri di cui agli artt. 40 e 41 bis della Legge Regionale n° 56/77 che rimane in capo alla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali.
4. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all'articolo 149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è formata da 3 (tre) componenti esterni all'Amministrazione, estranei allo Sportello Unico per l'Edilizia, alla Commissione Edilizia e che non abbiano a svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso i Comuni dell'Unione Terre di Fiume" in possesso di diploma di laurea attinente alle materie indicate nell'art. 4, comma 2 della L.R. n° 32/08 e comunque da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio così individuati:
 - 1 agronomo;
 - 1 architetto esperto in beni culturali ed ambientali;
 - 1 ingegnere o architetto esperto in progettazione urbanistica ed ambientale;individuati secondo i criteri definiti dall'allegato "A" dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.34-10229

2. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta dell' "Unione Terre di Fiume", previa raccolta delle candidature tramite apposito bando e successiva selezione attuata da parte degli uffici comunali competenti sulla base della comparazione dei *curricula* presentati dai candidati, al fine di consentire la verifica dei requisiti richiesti dalla citata normativa regionale e nazionale; in particolare i candidati devono possedere un'esperienza almeno triennale tecnico scientifica nelle specifiche materie, come documentato nel *curriculum* individuale allegato alla domanda di candidatura.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione.

Articolo 4 – Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica per cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta,
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che la Giunta non li abbia sostituiti.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per sopravvenuta incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta dell'Unione, anche congiuntamente alla nomina del nuovo membro dimissionario come previsto al successivo punto 5.
5. I componenti della Commissione dimissionari o decaduti sono sostituiti entro 45 giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 5 – Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta individua il Presidente, attribuendone la funzione al componente avente maggior anzianità professionale.
2. La Commissione, si riunisce periodicamente in funzione del rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni qual volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta. E' riconosciuta valida la convocazione avvenuta attraverso la Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due Commissari.
4. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario anagraficamente maggiore di età.

5. La Commissione esprime i propri pareri, debitamente motivati, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di un'adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente, in caso di sua assenza il commissario anagraficamente maggiore di età.
6. Le funzioni di segretario della Commissione - che redige il verbale della seduta - sono svolte da personale del Servizio Urbanistica Edilizia SUE/SUAP.
7. Il verbale deve indicare:
 - il luogo e la data della riunione;
 - il numero ed i nominativi dei presenti;
 - il riferimento puntuale all'argomento trattato;deve riportare:
 - il parere espresso dalla Commissione con la relativa motivazione o l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
 - l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni.
8. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dagli altri membri della Commissione.
9. Ha facoltà di assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale responsabile del Servizio degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
10. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed all'espressione del parere, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel relativo parere e verbale.
11. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - partecipi alla progettazione e/o realizzazione anche parziale dell'intervento;
 - quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile;
 - quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista;
 - quando faccia parte dello stesso studio di progettazione che ha predisposto la documentazione progettuale.
12. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritti al voto, ha facoltà di convocare e sentire i progettisti, anche insieme al richiedente o suo delegato, e di eseguire sopralluoghi collegiali. I tecnici progettisti ed i richiedenti non sono comunque ammessi ad assistere alla fase di espressione del parere. I tecnici progettisti possono autonomamente chiedere di essere convocati al fine di illustrare i propri progetti alla Commissione; in tal caso deve essere prodotta formale istanza, debitamente protocollata, al Responsabile del Servizio, che la sottoporrà al Presidente della Commissione e, in caso di accettazione, provvederà alla convocazione nella prima seduta utile.
13. Ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, l'ufficio competente può richiedere il parere della Commissione Locale per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni, di ordinare al trasgressore la remissione in pristino o il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Art. 6 – Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, in marca da bollo, completa di tutta la documentazione di cui al successivo comma 2, deve essere presentata al Comune competente, anche a mezzo PEC.
2. L'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere corredata dalla seguente documentazione, ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005: *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, N.42 e s.m.i."*:
 - n.4 copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 12.12.2005, che costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; la finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica sono definiti nell'Allegato al decreto stesso (Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2006);
3. In attuazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, per le specifiche tipologie di intervento individuate dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'accordo stipulato in data 07.06.2007 con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, può essere presentata la relazione paesaggistica semplificata.